Wenzel lit. Litog. Wenzel

PIUM OPUS

in subsidium pauperum domi aegrotantium

Neapoli institutum an. MDCCCXLI

MANUALE

DELLA

PIA OPERA

PEL

SOVVENIMENTO DE' POVERI INFERMI
A DOMICILIO

SOTTO GLI AUSPICJ

DI

MARIA SS. ADDOLORATA

Per cura dell' Ill.mo e Rev.mo Canonico della Metropolitana di Napoli D. Luigi Monforte.

NAPOLI
PE' TIPI DI SAVERIO GIORDANO
1845.

BULLA

EMINENTISSIMI AC REVERENDISSIMI

CARDINALIS ARCHIEPISCOPI NEAPOLITANI

PHILIPPUS IUDICE CARACCIOLO

S. R. E. PRESBYTER CARDINALIS

TITULI S. AGNETIS EXTRA MOENIA

ARCHIEPISCOPUS ET PATRITIUS NEAPOLITANUS EC. EC.

In indulgentiarum dispensatione id praecipue ob oculos habendum est, ut Christiani gregis charitas, novis adhibitis stimulis, faciliori gressu in viam salutis progrediatur. Hinc Christi fidelium coetus in hac principe urbe neapolitana sub auspiciis Deiparae Virginis, quae non pepercit animae suae, propter angustias generis sui, *ad Pium Opus in subsidium pauperum domi aegrotantium strenue, ac laudabiliter incumbentes tanto favore frui exoptamus quo alacriori in dies studio, ac viribus usque maturioribus; et propriae et alienae saluti prospicere satagant; quum ipsis persuasum esse debeat, nos, dum corporali sanitati aliorum provideri cernimus, ad id praecipue animum intendere, quod ipsi non modo suae, sed et egenorum, quorum curam suscipiunt, animae consulant. Nihil enim Sancta Mater Ecclesia, ubi de infirmorum cura sermo est, habuit antiquius, quam ut humanis auxiliis destituti, benigna aliorum providentia abacta egestate, leviorem animi aegritudinem sentiant; ideoque commodius infirmitatis poenas, tamquam paternam Dei visitationem patienter ferant, et ad salutem suam provenisse credant: sicque ope Divinae Misericordiae adjuti coelestis Auxilii virtutem experiantur, sive incolumes militanti, sive immortales triumphanti Ecclesiae eos divina providentia repraesentandos decreverit. Quare omnes Christifideles haec*

FILIPPO GIUDICE CARACCIOLO

PRETE CARDINALE DELLA S. R. C.

DEL TITOLO DI S. AGNESE FUORI LE MURA

ARCIVESCOVO E PATRIZIO NAPOLITANO ec. ec. ec.

Il principal fine, a cui debbe mirarsi nella dispensazion delle sante Indulgenze, egli è certamente quello d'aggiunger nuovi stimoli alla carità del gregge Cristiano, perchè progredisca con più agile passo nel suo celeste cammino. Quindi noi vogliamo che un tanto favore godano quelle adunanze di fedeli, che in questa napolitana Metropoli con lodevole diligenza attendono alla Pia Opera pel sovvenimento de' poveri infermi a domicilio, sotto gli auspicii della Vergine Madre di Dio, *la quale non la perdonò alla vita sua per le angustie della sua gente;* affinchè si sforzino di provvedere con sollecitudine ogni dì più ardente e virtù più matura così alla lor propria come all'altrui salvezza: dovendo esser ben persuasi, che mentre essi ci si mostrano solleciti della corporal salute de'prossimi, noi poniamo mente soprattutto al vantaggio che ne deriva non solo alle anime loro, ma anche degl'infermi di cui imprendon la cura. Ed invero la Santa Madre Chiesa, trattandosi della cura degl' infermi, niente altro ha mai avuto più a cuore di questo: che coloro i quali erano privi d'ogni umano aiuto, vedendo allontanata da loro la povertà, per provvidi e benigni soccorsi, si sentano sgravati della tristezza: e però più agevolmente soffrano con pazienza le pene della infermità, come una visita paterna di Dio, credendo esser loro provvenute per la propria

charitatis officia in nostra Dioecesi obeuntes Indulgentiam centum dierum lucraturos declaramus, quoties septem Ave *Deiparae Virginis dolorum memoriam recolentes, ex instituto, pie ac devote recitaverint. Illud tantummodo monemus, ut ipsi, licet per plures coetus divisi appareant, ea tamen unanimi voluntate ad Pium Opus exequendum ferantur, iisdem regulis utentes, ut unum corpus spirituali quadam membrorum compage colligatum praeseferant.*

Datum Neapoli ex Palatio Archiepiscopali
Die VIII Decembris MDCCCXLIII.

Philippus Cardinalis
Archiepiscopus Neapolitanus

salvezza ; e col favore della divina misericordia sperimentino la virtù dell'aiuto celeste , tanto se la provvidenza avrà decretato che sani sieno restituiti alla Chiesa militante , quanto se immortali alla trionfante — Laonde dichiariamo che tutti i fedeli, i quali nella nostra Diocesi eserciteranno sì fatti uffizi di carità, lucreranno cento giorni d' indulgenza , ogni volta che con pietà e divozione reciteranno le sette *Avemmarie* , con cui , per loro istituto, onorano la memoria de' dolori della Vergin Madre di Dio. Questo soltanto raccomandiam loro , che sebbene essi appariscano divisi per più adunanze, nondimeno serbino tale unanimità di volere nel praticar la Pia Opera , facendo uso d'uno stesso ordinamento, che possano esser ravvisati quali membra spiritualmente unite in un corpo solo.

Napoli, dal Palazzo Arcivescovile,
il dì 8 Dicembre 1843

Filippo Cardinale
Arcivescovo di Napoli

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/manualedellapiao00monf

AVVISO AL LETTORE.

Sono oramai tre anni, che nel cuore di alcune divote persone dimoranti in Napoli, e propriamente nelle due Parrocchie limitrofe di S. Marco e di S. Anna di Palazzo, si destò il santo desiderio di provvedere a' bisogni di que' poveri infermi che non possono esser curati nei pubblici ospedali; sì che tutti quegli aiuti, e spirituali e temporali, che quivi vengon diligentemente somministrati, fossero lor dati nelle proprie case, non escluso il convenevole vitto per un proporzionato numero di giorni di lor convalescenza. Raccomandarono esse tal divisamento a quella Donna benedetta sopra le altre, *la quale* non la perdonò alla sua vita, per le angustie della sua gente(1):

(1) Non pepercisti animae tuae, propter angustias generis tui — *Judith. XIII. 25.*

e Maria Addolorata impetrò loro una tal piena di benedizioni celesti, che la Pia Opera fu in breve tempo stabilita, non ostante che assai malagevole ne sembrasse da principio a molti l'impresa. Quindi potè, fin dal primo anno della sua esistenza, veder ridotto in buon termine di sanità un gran numero d'infermi nelle proprie abitazioni, e fornire anche altri degli opportuni mezzi per esser comodamente trasportati ed accolti negli spedali.

Questo copioso frutto rallegrò grandemente l' animo del zelantissimo nostro Pastore; il quale, siccome avea benedetta la Pia Opera sul nascere, così non risparmiò esortazioni ed avvaloramenti, perchè successivamente si propagasse in altre Parrocchie. Quindi molte si affrettarono a procacciarsi un tanto bene; e l' una dopo l' altra se l' ebbero ben presto, essendovi concorsi i più zelanti Sacerdoti, e i laici più notevoli per grado e per pietà cristiana.

Ma quanto più la Pia Opera dilatavasi, con tanto maggior premura venivasi da molti dimandando che il suo ordinamento fosse lor comunicato non più di viva voce soltanto, com'erasi di necessità dovuto fare ne' primi tempi, ma col soccorso altresì della stampa. E tal dimanda non poteva non giudicarsi molto ragionevole da chi conosceva, e per principii e per esperienza, quanto ciò giovasse ad ottenere che il modo di praticarla si serbasse da per tutto conforme alla sua primitiva istituzione. La qual conformità non è a dire in quanto pregio debba aversi. Imperciocchè, sebbene sia vero che ad uno stesso scopo si può spesso giungere per diverse

vie; egli è nondimeno certissimo, che adoperar mezzi diversi, e forse interamente opposti, nelle regioni di una stessa città, le quali insieme unite non costituiscono in realtà se non un sol tutto, può facilmente produrre disordini non pochi. E non sarebbe questo certamente il men lieve, che in sì fatti servigi, di per se stessi assai delicati, un errore commesso da alcuni, a cagione della inconsiderata scelta di mezzi inopportuni all'uopo, ponesse in qualche imbarazzo la Pia Opera, e ne cimentasse la riputazione ed il credito. Aggiungasi che nella via, per la quale ora da molti camminasi felicemente, non si entrò se non dopo averne tentate molte altre. E però chi si argomentasse di mutarla, o per amore di novità o per lodevole intenzione di far meglio o per diffidenza di poter fare quanto gli altri, commetterebbe la certa imprudenza d'esporsi a tutti i rischi di un nuovo esperimento.

Da ultimo, chi non sa di quanta vaghezza e leggiadria compariscano adorne agli occhi di Dio e degli uomini tutte le opere di simigliante natura, quando si praticano con uniforme ordinamento? E come questo giovi a procacciarsi vicendevoli aiuti e caldi stimoli a ben fare?

Per tali ragioni vien dato finalmente alla pubblica luce il presente Manuale, *in cui contengonsi tutte le cose più generali e necessarie tanto per istabilir la Pia Opera, quanto per ben regolarla ove trovasi già stabilita. Ma non è a credere che questo libretto dispensar possa dal conoscimento di quelle altre cose più minute e particolari, che forman l'argomento delle istruzioni*

pratiche, e che forse saranno, coll'aiuto di Dio, a miglior tempo pubblicate. Del rimanente, ella è cosa notissima che non si può ben praticare un' opera o una istituzione qualunque, senza esservi guidati per alcun tempo e scorti come per mano da chi ha preceduto gli altri nello stesso cammino.

E quanto si è detto e si è fatto, torni solamente a gloria di Dio, e della sua Addolorata Madre.

CAPITOLO PRIMO

DEL FINE DELLA PIA OPERA.

ART. 1° EL fine della Pia Opera è di dar sovvenimento ne' proprî domicilî a quegl' infermi poveri, che non possono andare ad un pubblico Ospedale.

ART. 2° La povertà richiesta come condizione, per godere il sovvenimento della Pia Opera, dev'essere assoluta e non relativa, vera e non apparente. A circostanze uguali, saranno preferiti i civilmente nati, ove i mezzi non bastassero a curar tutti.

ART. 3° L'impotenza di andare ad un pubblico Ospedale può nascere:

1° Da che l'infermo non vi sarebbe ricevuto, o per esorbitanza di numero o per altra cagione;

2° Da che, per circostanze particolari della famiglia, l'infermo non potrebbe uscire dal proprio domicilio senza pericolo d'inconvenienti morali.

3° Dalla insuperabile avversione dell'infermo, per la quale egli si contentasse piuttosto di non essere curato, che di lasciare il proprio domicilio.

ART. 4° Gl'infermi che vengono serviti dalla Pia Opera sono i soli acuti.

Vengon compresi nelle malattie acute *i parti laboriosi*, ma nel solo caso che nella partoriente concorrano insieme le seguenti condizioni:

1° Che il suo stato fisico sia tale, a giudizio di

una sperimentata levatrice, che non possa senza pericolo essere trasportata all' Ospedale.

2° Ch'essendo di civil condizione, si mostri restia di andarvi.

Non appartengono alla Pia Opera le malattie prodotte da cagione violenta, come le fratture e le ferite.

Art. 5° La Pia opera fa assistere gl' infermi dal proprio medico, e somministra loro qualunque farmaco, che venga giudicato necessario; il latte, non escluso quello di asina; il brodo, considerato come medicina; ed anche le biancherie ed arnesi di letto, per quel tempo che bisognano indispensabilmente alla cura. Dopo la guarigione, dà anche all'infermo il conveniente vitto, per quel numero di giorni che dovrà necessariamente scorrere, affinchè quegli possa ripigliare le sue abitudini. Soprattutto essa veglia al bene spirituale degl' infermi, adoperando tutti que'mezzi che la pietà suggerirebbe ad un padre di famiglia cristiano.

Art. 6° La Pia Opera non sagrifica mai all' economia il pieno e vero vantaggio degl' infermi e il suo santo decoro. Quindi non somministra mai loro una parte soltanto delle cose che sono necessarie alla cura, e che si sono enumerate nell' art. 5°; nè soffre che si eseguano prescrizioni d' altro medico, che quello dell' Opera stessa.

Art. 7° Quando l' infermo non è nella impotenza di andare ad un Ospedale, a' termini dell' art. 3°, la Pia Opera gliene somministra l'opportuno mezzo di trasporto.

Art. 8° Gl'infermi cronici godono il sovvenimento della Pia Opera, in quanto che ne'casi, in cui possono e vogliono andare all' Ospedale, ne vien loro somministrato il mezzo di trasporto. Lo stes-

so vale per le donne che soffrono parti laboriosi, quando in esse non concorrono le condizioni espresse nell' art. 4°.

Art. 9° La Pia Opera non giunge al suo scopo, che per la sola via di elemosine raccolte privatamente dalla carità de' Fedeli. Essa ha per principio fondamentale il non possedere affatto fondi e rendite di qualsivoglia natura, e sotto qualunque pretesto.

CAP. II.

DE' COMPONENTI DELLA PIA OPERA.

Art. 10. Gl'individui, sieno Sacerdoti sieno laici, che compongono la Pia Opera, prendono il nome generale di *Deputati.*

Art. 11. I Deputati dividono fra loro le seguenti funzioni:

1° Aver la direzione spirituale dell' Opera. *(Direttore spirituale).*

2° Invigilare al retto andamento dell'Opera. *(Deputato zelatore).*

3° Visitare gl' infermi, per provvedere al loro bene spirituale. *(Deputati per lo spirituale).*

4° Visitare gl'infermi per la cura delle malattie. *(Deputati infermieri).*

5° Raccogliere le elemosine. *(Deputati collettori).*

6° Esercitare diversi carichi di amministrazione. *(Ciascuno ha il particolar nome corrispondente all' ufizio).*

Art. 12. Il numero de' Deputati dev'essere proporzionato al bisogno pel retto andamento dell'Opera, secondo l'estensione del suo territorio.

Art. 13. Siccome gli ufizi di Direttore e di Deputato per lo spirituale non possono essere esercita-

ti che dai soli Sacerdoti; così gli speciali carichi di amministrazione non saranno di fatto sostenuti che assolutamente da' soli laici; e quello di zelatore soltanto da un Sacerdote. Gli altri due, cioè di collettore e d' infermiere, potranno essere indifferentemente esercitati sì da' laici che da' Sacerdoti.

Art. 14. Sarà libero pe' Deputati di assumere una sola o più delle enumerate funzioni ad un tempo stesso. Ma nessuno potrà dispensarsi dal farne almeno una.

Art. 15. Per esser Deputato della Pia Opera sono indispensabilmente necessarie le seguenti condizioni:

1° Un gran fondo di pietà cristiana, di cui si abbia sperimento per la frequenza de' Sacramenti, per l' esercizio costante di pratiche divote e per l'allontanamento dalle società ed unioni mondane.

2° Che goda di tal riputazione, da ispirar piena fiducia al Pubblico, tanto in materia d' interesse, quanto per la purità di costumi.

3° Che sia di condizione civile.

4° Che abbia il suo domicilio nell'ambito del territorio in cui esercita l' opera.

5° Che abbia almeno l' età di 24 anni, salvo se fosse ammogliato.

6° Che non eserciti una professione, la quale abbia rapporto al servizio degl' infermi, come di Cerusico, Medico, Farmacista ec.

Art. 16. Pe' Deputati che sono Ecclesiastici si richiede inoltre che abbiano preso il Sacerdozio, e che sieno liberi da quelle occupazioni obbligatorie che impedirebbero loro di ben servire l' Opera.

Art. 17. La Pia Opera esigerà senza riguardi umani in tutt' i suoi Deputati le condizioni quassù enumerate. Quando, Dio non voglia, un Deputato

scovrisse non più conservarsi da taluno de'suoi colleghi la riputazione e la pietà che si sono dette di sopra, si guarderà di manifestar ciò in pubblica adunanza; ma sarà obbligato di dirlo in segreto al Direttore Spirituale. Questi ammonirà l'errante con amorevolezza; e quando lo scorgerà contumace, lo pregherà a dimettersi; ed in ultimo caso lo farà cassare dal Catalogo.

Art. 18. Tutti i Deputati prestar debbono il loro servizio alla Pia Opera per pura carità, essendo assolutamente proibito qualunque salario o riconoscenza.

Art. 19. L'ammissione di ciascun Deputato si farà a pluralità di voti nell'adunanza, ma sulla proposta del Direttore Spirituale. Chiunque bramerà di far aggregare all'Opera un nuovo Deputato, non dovrà mai proporne il nome in pubblico, ma suggerirlo in segreto al Direttore Spirituale, il quale ne prenderà le debite informazioni, per conoscere se abbia tutte le qualità richieste, e segnatamente se in realtà possa esser utile all'Opera; non dimenticando d'interrogare sopra di ciò in segreto ciascuno de' Deputati. Poi lo proporrà, se lo crederà in coscienza.

Art. 20. Ogni Deputato dovrà nel giorno della sua ammissione promettere, che non si scosterà per nulla da ciò ch'è prescritto ne' regolamenti.

Art. 21. Quante volte un Deputato farà scorrere quindici mesi senza esercitare alcuno degli ufizi proprî dell'Opera, l'adunanza de' Deputati gli farà scrivere una lettera dal Segretario, con la quale gli si dimanderà se intenda ripigliare l'antico ufizio o altro in sua vece. E nel caso ch'egli manifestasse di non volere, sarà cassato dal Catalogo. Se poi adducesse motivi legittimi e non perpetui; l'adunanza li

prenderà in considerazione, e farà quella decisione che crederà opportuna.

Art. 22. Se dopo essere stato cassato dal Catalogo per questa ragione, vorrà essere riabilitato, l'adunanza potrà aderire alla sua dimanda.

CAP. III.

DE' DOVERI GENERALI DE' DEPUTATI.

Art. 23. Ciascun Deputato dirà ogni giorno sette *Ave Maria* alla SS. Vergine Addolorata per la prosperità della Pia Opera, e perchè il Signore conservi in essa lo Spirito di Carità, allontanandone ogni motivo mondano.

Art. 24. Essi dovranno avere sommamente a cuore di serbar sempre un filial rispetto al Direttore spirituale.

Art. 25. Ciascun Deputato dee conservar presso di se una copia de' regolamenti, e leggerla spesso, affinchè non operi imprudentemente a danno della Pia Opera e non dia nelle adunanze alla cieca il suo voto.

Art. 26. Quantunque sia in arbitrio di ciascun Deputato di esercitare o no l'ufizio d'infermiere, secondo ciò che si è detto nell'art. 14; tutti nondimeno debbono ne' primi mesi ricevere qualche settimana d'istruzione pe' doveri di tal classe. E perciò è indispensabile che vadano a fare il giro della visita con qualche deputato infermiere. Il tempo di tal tirocinio sarà stabilito dal Zelatore.

Art. 27. Ne' casi di chiamata straordinaria nel corso della giornata, qualunque Deputato che è il primo a ricever notizia del bisogno (per qualunque via questa gli giunga) dee prendere la qualità d'in-

fermiere. Egli accorrerà subito all' uopo , dando le disposizioni che crederà più convenienti, secondo i principii dell' opera , e giovandosi del primo professore che gli riuscirà di avere per quel momento. Ma dovrà subito far mettere il servizio in regola , disponendo che si ponga il cartellino di avviso, secondo il solito, nel cassettino, e dando la consegna dell'infermo al Deputato di settimana.

Art. 28. Ogni Deputato, che si accorga di qualche leggerezza di condotta morale commessa da qualunque individuo appartenente alla Pia Opera, tanto nella visita degl'infermi che nell'adempimento d'altro dovere , sarà obbligato di darne segretamente notizia al Direttore spirituale o al Zelatore.

CAP. IV.

DEL DIRETTORE SPIRITUALE.

Art. 29. Sarà Direttore spirituale della Pia Opera un Sacerdote Napolitano , Confessore , di grave età , e che goda nel Clero l' opinione di zelante ed istruito operario. In esso , più che in altri , si richiede la condizione espressa in ultimo luogo nell'articolo 16.

Art. 30. Il Direttore spirituale dee distinguersi tra tutt' i Deputati per un grande affetto alla Pia Opera, per la cognizione di tutt'i suoi stabilimenti e per la prudenza.

Art. 31. Una volta al mese, e regolarmente nell'ultimo venerdì d' ogni mese, terrà un sermone per infervorare i Deputati nella carità verso gl'infermi, e per inculcar loro l'osservanza di ciò ch' è detto nel *Manuale*. Inoltre farà leggere una volta al mese una parte di esso, profittando della opportunità del mi-

nor numero d'affari da discutersi, e del maggior numero di Deputati presenti.

Art. 32. Egli sarà attento ad eseguire tutt'i suoi ufizi, come si trovano descritti ne' diversi luoghi del *Manuale*.

CAP. 7.

DEL DEPUTATO ZELATORE.

Art. 33. Il Sacerdote ch'esercita l'ufizio di Zelatore dee invigilare alla pratica esecuzione di tutti gli stabilimenti dell'Opera. Quindi a lui appartiene:

1° di conoscer bene tutto l'andamento del servizio nelle più minute particolarità d'ogni suo ramo, avendo sempre presenti le deliberazioni dell'adunanza e i metodi d'uso;

2° di assistere a tutte le adunanze;

3° di visitare assai spesso gl'infermi, quando la mattina nel giro del medico e quando in altre ore del giorno, per venire in cognizione dei difetti che si sono potuti commettere dai diversi membri della Pia Opera;

4° di accogliere tutte le doglianze che vengono dalle famiglie degl'infermi;

5° di adoperarsi perchè sieno con prontezza corretti gli errori, e perchè l'Opera cammini sempre dirittamente al suo scopo.

Art. 34. Ne' casi che non ammettono ritardo, il Zelatore ha l'autorità di risolvere i dubbi de' Deputati infermieri, di prendere ancora le misure che crede più efficaci a correggere gli errori, e in generale di disporre ciò che crede più conducente all'andamento del servizio. Ma in simiglianti occasioni dovrà manifestare all'adunanza, nel prossimo venerdì, tutto ciò ch'egli avrà determinato.

Art. 35. Se il Zelatore giudichi che debba farsi a un Deputato, o ad altro qualunque individuo appartenente alla Pia Opera, una correzione che riguardi la condotta morale tenuta nell' adempimento de' suoi doveri, ne conferirà prima col Direttore spirituale, e concerterà con esso il mezzo più espediente per eseguirla con frutto.

CAP. VI.

DE' DEPUTATI PER LO SPIRITUALE.

Art. 36. I Sacerdoti che hanno il carico spirituale accoppiar debbono a molto zelo sopraffina prudenza, ed è desiderabile che abbiano incominciato ad esercitare il Ministero delle Confessioni.

Art. 37. Si stabilirà fra loro un turno di servizio, come fra Deputati infermieri.

Art. 38. È uficio de'Deputati per lo spirituale di ajutare in tutt'i modi possibili le anime non solo degl' infermi, ma di tutta intera la famiglia cui essi appartengono. E perciò si adopreranno:

1° d' indurre gl' infermi a riconciliarsi con Dio, quantunque la infermità non sia pericolosa;

2° di prepararli a ricevere i Santi Sagramenti, quando vengono ordinati dal medico, procurando d' istruirli o di farli istruire, nel caso che si accorgano essere quegli ignoranti della Dottrina Cristiana;

3° di piantare nella famiglia la divozione a Maria SS., e segnatamente la pratica di recitare il SS. Rosario;

4° d' indurre i genitori a mandare i figliuoli alle Cappelle serotine, e di far frequentare i Sagramenti alle figliuole;

5° di estirpare qualunque abuso o cattiva pra-

tica, ch' essi conoscano regnare nella famiglia degl'infermi.

Per ottener più facilmente tali vantaggi, nell'introdursi in casa degl'infermi porteranno loro in dono una immagine della Madonna Addolorata, o qualche corona, che verrà fornita a spese della Pia Opera.

Art. 39. Nell'esercitare questi ufizî essi non prendono altro carattere che quello di Sacerdoti amici della famiglia: e però siccome non saranno mai risponsabili di qualunque omissione in tal materia, così si guarderanno al tempo stesso con somma cura dallo spiegare autorità, e segnatamente in tutto ciò che riguarda i Parrochi e i loro funzionarî, verso i quali si condurranno sempre con ogni più rispettosa circospezione.

Art. 40. Procureranno che gl' infermi facciano chiamare essi medesimi, per mezzo de' parenti o vicini, il proprio Confessore o altro di lor piacimento; e se saranno richiesti di ascoltare le loro confessioni, vi potranno condiscendere, purchè ne abbiano il commodo e le opportune facoltà.

CAP. VII.

DE' DEPUTATI INFERMIERI.

Art. 41. Il primo e principale ufizio della Pia Opera è quello che si esercita dai Deputati infermieri. Essi non lo adempiranno mai bene, se non saranno animati da fervente carità cristiana, per la quale considerino i poveri infermi come loro veri fratelli, quali essi sono effettivamente in Gesù Cristo. Non è la somministrazione delle medicine che costituisce l'essenza della nostra Pia Opera; ma è

il desiderar di cuore che i poveri infermi ristabiliscansi, l'assisterli, e il procurare per tutte le vie il loro sollievo; indirizzando innoltre i soccorsi e l'assistenza temporale al bene delle anime loro.

Art. 42. Il Deputato infermiere ha i seguenti carichi.

1° Osservare con somma diligenza se negl'infermi che dimandano di essere sovvenuti dalla Pia Opera concorrano *la povertà e l'impotenza di andare all' Ospedale*, ai termini di ciò che trovasi stabilito negli articoli 2. e 3.

2° Inviare all' Ospedale, a spese della Pia Opera, quegl' infermi che debbono esservi spediti, secondo ciò ch'è prescritto negli articoli 7 e 8.

3° Firmare tutte le ricette del medico.

4° Disporre l'esecuzione di quanto altro mai verrà prescritto dal medico, ed adoperarsi, per quanto è possibile, affinchè l' infermo sia bene assistito.

5° Prescrivere il vitto pe'giorni di convalescenza.

6° Coadiuvare il Deputato per lo spirituale in tutto quello che riguarda l'anima dell'infermo, secondo che meglio potrà.

Art. 43. Il servizio si farà da' Deputati infermieri per turno. Ciascuno è obbligato di andare ogni mattina immancabilmente (quando è il suo turno) nell' ora e nel luogo che si saranno stabiliti, per unirsi al medico e fare insieme con lui la visita agl' infermi, de' quali avrà ricevuto l'avviso nella sera precedente, ed a quelli che già si trovano in cura. Sarà della sua esattezza anticipare alquanto, affinchè il medico non soffra ritardo; non dovendosi tollerare giammai che il medico faccia egli solo il giro delle visite, il che sarebbe gravissimo abuso.

Art. 44. Egli dovrà sempre serbar la decenza nel visitar l'infermo; e si metterà alquanto in disparte,

se occorrerà che quegli debba manifestare in segreto al medico le cagioni del suo male, segnatamente se è donna. Ma non per questo potrà egli lasciare di accostarsi al letto, e d'informarsi di quanto occorre per la cura. Soprattutto egli dev'essere il primo ad entrare in casa dell'infermo, ed il primo ad indirizzargli la parola; chiedendo però licenza prima d'introdursi, affinchè l'infermo e le donne di famiglia abbiano il tempo di comporsi. In somma egli dee evitare ad un tempo stesso e la soverchia franchezza e la soverchia scrupolosità.

Art. 45. È espressamente vietato di ammettere *certificati di povertà*, da chiunque sieno essi rilasciati. Il Deputato dee in persona accertarsi che l'infermo non ha mezzi da sostenere le spese della cura, valendosi dell'ispezione oculare, delle informazioni de' vicini, e di altri dati che le circostanze gli potranno somministrare. E se gli riuscisse, senza suo grave incomodo, di prendere queste notizie la sera stessa che ha ricevuto l'avviso, o la mattina seguente prima di fare la visita col medico; ciò sarebbe più utile al retto andamento dell'Opera.

Art. 46. Se dopo aver cominciato la cura di un infermo, si accorgerà di essersi ingannato sullo stato di povertà, con buone maniere lo dirà alla famiglia, e lascerà la cura incominciata.

Art. 47. Il giudizio intorno alla natura della malattia, cioè se sia acuta o cronica, appartiene interamente al medico. Nondimeno, se il Deputato avrà sufficienti motivi da dubitare del giudizio del medico, ne terrà informato il Zelatore, il quale prenderà quell'espediente momentaneo che gli parrà più opportuno, e lo farà subito eseguire: salvo il proporre tal caso nella prossima adunanza, affinchè si prenda la conveniente determinazione pe' casi simi-

li in avvenire. Nel dubbio si dovrà sempre preferire la misura che più favorisce l'infermo. Questo ricorso al Zelatore si farà dal Deputato, ove comodamente il possa, in ogni altro dubbio ch'egli incontri nell' adempimento del suo ufizio, e che richieda una pronta risoluzione.

Art. 48. Il Deputato infermiere dovrà fare che sulla ricetta del medico venga indicato il nome dell' infermo, la strada ed il numero dell'abitazione, e la data del giorno in cui la ricetta è stata scritta. La indicazione del domicilio basterà che sia posta il solo giorno che s'incomincia la cura.

Art. 49. Dee il Deputato infermiere darsi ogni sollecitudine, affinchè non manchi niente di ciò che è necessario alla cura ed al sollevamento dell'infermo, e segnatamente alla perfetta esecuzione di ciò che è stato prescritto dal medico: cioè bagni, clisteri, cataplasmi, mignatte, legna per fuoco, erbe per decozioni, zucchero, aranciate, brodi, lenzuola ed altri arnesi da letto, recipienti per le medicine e pel latte, ed altre cose simili.

Egli è personalmente risponsabile della restituzione degli oggetti ricevuti dal guardaroba, come lenzuola, ec.; nè potrà donarli all' infermo in nome della Pia Opera, se non vi sia autorizzato espressamente dall'adunanza in qualche rarissimo caso.

Art. 50. È proibito assolutamente, e senza eccezione, di dar danaro agl'infermi o a que'della famiglia, a fine che pensino essi stessi a chiamarsi il salassatore, o a provvedersi di qualunque più piccolo oggetto.

Art. 51. Il deputato raccomanderà l'infermo alle persone di famiglia o ad alcuno de' vicini che facilmente si presterà ad assisterlo, indicando loro il modo e il tempo in cui bisogna somministrar le me-

dicine, e verificando in persona se tutto siasi eseguito. Nel caso che non trovi chi presti con diligenza quest'opera di carità, potrà prendere una persona salariata che lo faccia.

Art. 52. Resta in sua libertà di tornare o no in casa dell'infermo nel corso della giornata, quando la malattia non è grave. Ma nelle gravi è indispensabile di ritornarvi verso la sera, e anche più volte nel giorno, per vedere se sono state ben eseguite le prescrizioni fatte dal medico la mattina, e per disporre la esecuzione delle altre che potrà fare il medico stesso, il quale non mancherà certamente in simili casi di ripetere la visita. Che se il Deputato fosse impedito di far ciò, potrà pregare un compagno ch' eserciti per lui quest'ufizio di carità.

Art. 53. Non si farà mai lecito di proporre al medico, in presenza dell'infermo o dei vicini, l'uso di tale o tal altra medicina. Ed al contrario non permetterà mai che il medico esca dai limiti delle sue facoltà.

Art. 54. Sarà strettissimo dovere del Deputato d'interrogare il medico quando possa l'infermo incominciare a prendere il vitto, ed in che quantità; non permettendosi egli mai di oltrepassare la mezza razione o la razione intera stabilita nelle istruzioni pratiche. I giorni di vitto per la convalescenza saranno da lui fissati di concerto col medico, prendendo in considerazione i mezzi da spendere che ha la famiglia, la durata della malattia, la debolezza della complessione, il pericolo di ricadere ec. Si ricordi però che la Pia Opera usa tal carità agl' infermi, e quindi ai convalescenti da essa curati; non già ai ristabiliti in salute che non hanno mezzi da vivere, e molto meno ai sani poveri.

Per le ordinazioni del vitto debbono adoperarsi i biglietti stampati, secondo il modello n.° 1.

Art. 55. Baderà con somma cura che il medico non si trovi in competenza con altri professori. Quindi se si accorgerà che l'infermo si faccia anche assistere da altro medico, farà conoscere a lui ed alla sua famiglia che la Pia Opera non può permettere tale abuso, il quale sarebbe nocivo allo stesso infermo. E quando le sue rimostranze non producessero effetto, ne abbandonerà la cura senza riguardi.

Art. 56. Il Deputato infermiere deve aver sempre presente al pensiere che la cura del corpo degl' infermi è ordinata al vantaggio delle anime loro. Perciò egli si studierà fin dal principio dell' assistenza d'insinuare a ciascun infermo sentimenti di religione e di pietà ; di spingerlo a raccomandarsi con divozione a Maria Santissima Addolorata, protettrice della Pia Opera ; e soprattutto di prevenirlo ch' egli sarà visitato da un Sacerdote (che è il Deputato per lo spirituale) da cui gli sarà recata in dono la immagine *della Madonna dell' Opera*, disponendolo a ricevere con amore tal visita. Egli si guarderà dal far da profeta sulla guarigione o morte ; e nel dare all' infermo motivi di uniformità e stimoli a riconciliarsi con Dio, cercherà di usare ogni buona maniera e molta discrezione, per non riuscirgli noioso ed importuno.

Art. 57. Nel caso ch'egli si accorga esservi nella famiglia dell' infermo qualche inconveniente morale, ne darà subito parte al Deputato per lo Spirituale ; e cercherà, per quanto sarà possibile, di eseguire tutto ciò, di che verrà da costui pregato pel vantaggio dell'anima dell'infermo, come istruirlo per ricevere i Sagramenti, cercare i mezzi da rimuovere qualche scandalo, ed altre simili cose.

Art. 58. Egli adoprerà tutta la diligenza, affinchè non si trascuri, nel caso di bisogno, che l'infer-

mo sia munito de'SS. Sacramenti. Non avrà quindi riguardo alcuno d'interrogarne il medico, se si accorgerà che la malattia è grave. E quando il medico, o da se stesso (com'è dovere) o per la dimanda del Deputato, ne avrà dichiarato il bisogno; egli ne farà avvertire la Parrocchia per mezzo di qualche parente o vicino, ma non mai in nome e per parte della Pia Opera. Di più ne darà subito avviso al Deputato per lo Spirituale, e con dolcezza cercherà di disporvi anche l'infermo.

Art. 59. Il Deputato porterà sempre in corrente il notamento degl'infermi, giusta il modello n.° 2. Alla fine di ciascun mese sarà tal notamento consegnato al Segretario, per farne il registro generale.

Art. 60. In tutt'i casi, ne'quali per la esecuzione de'presenti articoli il deputato infermiere dee indirizzarsi al Deputato per lo spirituale, se vedrà che questi per alcun impedimento non può prestare la sua opera, s'indirizzerà al Zelatore, affinchè ne supplisca le veci.

CAP. VII.

DE' DEPUTATI COLLETTORI.

Art. 61. Il Deputato Collettore ha per ufizio di raccogliere le limosine, sia per mezzo delle sottoscrizioni mensuali, sia per mezzo di oblazioni straordinarie.

Art. 62. Le limosine debbonsi cercare privatamente dagli amici, essendo vietato ogni questua pubblica.

Art. 63. Il Deputato Collettore dee essere molto attento, ed avere come principio fondamentale di

non ricever limosine dalle persone bisognose, e segnatamente da coloro i quali, o per sè medesimi o pe' proprî aderenti, potessero un tempo chiedere il soccorso della Pia Opera.

Art. 64. Il Deputato Collettore dev' essere diligentissimo.

1° Nel lasciare il libretto al Contribuente, e tenerlo in regola, secondo il modello n.° 3.

2° Nel versare fedelmente ogni mese le somme, a misura che le avrà riscosse da' contribuenti, prendendone la ricevuta dal Tesoriere.

3° Nel dare al Tesoriere il notamento di tutt' i suoi contribuenti colle rispettive indicazioni, per esser registrate nel *Libro maggiore*.

CAP. III.

DEL DEPUTATO TESORIERE.

Art. 65. Il carico di Tesoriere debbe affidarsi ad un Deputato che sia capace di conoscere il sistema della contabilità, oltre del godere la piena fiducia di tutti i suoi colleghi.

Art. 66. Dovrà assistere a tutte le adunanze con molta puntualità, ad oggetto di conoscere ogni novità riguardante il buon andamento della Pia Opera, d'incassare le somme che verranno versate dai Collettori e di pagare le spese fatte dai Deputati nel corso della settimana.

Art. 67. Dovrà tenere un *quaderno di cassa*, in cui noterà tutte le somme che verranno versate dai Deputati Collettori, colla indicazione de' contribuenti da cui si sono pagate, e de'mesi pe'quali è stato fatto il pagamento, rilasciando volta per volta a ciascun collettore la ricevuta in piè de' par-

ziali notamenti. In questo quaderno saranno notate anche le partite di esito per le diverse spese dell' Opera, in modo che si possan conoscere le somme degl' introiti e degli esiti, e ciò che rimane esistente in cassa; il che servirà di guida al Deputato Controllore per le sue operazioni. Questo quaderno sarà la guida della scrittura tanto degl' introiti che degli esiti.

Art. 68. A tale oggetto dovrà portare in corrente un registro con l'epigrafe *Libro Maggiore*. In questo registro saranno notati i Collettori colla distinta indicazione de' rispettivi loro contribuenti, de' mesi, delle somme esatte, e del totale effettivamente pagato nel corso dell' anno, in modo che si possa sott'occhio vedere quale Collettore o Contribuente sia debitore di arretrati, e se vi sia stata qualche novità, notandosi ciò nella colonna delle osservazioni, secondo il modello n.° 4. Nel registro medesimo vi sarà una *Pandetta* generale di tutt' i deputati colla chiamata de' fogli, ad oggetto che si possa immantinente rinvenir l' individuo.

Oltre dell' indicato registro, dovrà egualmente tenere un *giornale di cassa* d' introito ed esito. In questo noterà in principio la *resta* di cassa risultante nella fine di ciascun anno, e poi per ordine di data tutti gli introiti ed esiti che si effettueranno per conto della Pia Opera: cioè, in una rubrica gli introiti pervenuti dai Collettori, esprimendo distintamente i respettivi contribuenti; e nell'altra tutti gli esiti fatti per le diverse cause. Eseguita questa operazione, formerà il bilancio dell' introito ed esito, ad oggetto di far conoscere all'adunanza le effettive *reste* di cassa, per regolare l'andamento dell' amministrazione. Vedi il modello n.° 5.

Art. 69. In ogni fine di mese il Tesoriere si met-

terà d' accordo col Controllore , ad oggetto di riscontrare e verificare le operazioni di Cassa , per qualche diversità che potesse esser prodotta da semplice svista nella registrazione delle partite.

Art. 70. Eseguirà i pagamenti in vista de' notamenti particolarizzati delle spese, ai quali verrà prima apposto l'*ordinativo* di pagamento da tre Deputati presenti all' adunanza. Questi notamenti dovranno anche esser muniti di quitanze dalle rispettive parti prendenti.

Art. 71. Il Tesoriere non potrà fare verun pagamento , senza una particolare *autorizzazione* dell'adunanza.

Art. 72. Tutti gl' introiti ed esiti per conto della Pia Opera saranno fatti solo in contanti , restando espressamente proibito di tener danaro su *madrefede* , e di fare qualunque operazione di banco.

Art. 73. Nella fine dell'anno sarà tenuto formare il totale de' conti aperti di ciascun Collettore , affin di rilasciare sui libretti de' contribuenti la corrispondente ricevuta di saldo. Sarà del pari tenuto a rendere il conto della sua *gestione* , notando nel medesimo gl' introiti parziali appoggiati da' corrispondenti documenti; il qual conto dovrà essere anche cifrato dal Controllore.

Art. 74. Esibito questo conto , sarà cura della adunanza nominare un Deputato che avrà l'incarico di esaminarlo, e di rappresentarne il risultamento all'adunanza stessa, la quale, trovandolo regolare , ne rilascerà la *declaratoria* al Tesoriere.

Art. 75. In fine il deputato Tesoriere, ad oggetto di portare avanti la scrittura , conserverà presso di se tutte le carte , i libri , i registri , i documenti ec. appartenenti a quella ; come anche i libretti da darsi ai contribuenti.

Art. 76. Quando poi tali libri e carte cesseranno di servire agli usi correnti dell' amministrazione, saranno consegnati al deputato Segretario, che li terrà presso di se, o in altro luogo assegnato dall' adunanza, formandosene apposito notamento, per tenersi presente ad ogni richiesta.

CAP. II.

DEL DEPUTATO CONTROLLORE.

Art. 77. Il deputato Controllore sarà tenuto di far verificazione delle operazioni del Tesoriere, cioè di esaminare:

1° il giornale di cassa, relativamente agl'introiti, per la perfetta corrispondenza col libro maggiore;

2° se gli esiti sono stati ben giustificati co' parziali documenti;

3° in fine se il risultamento della *resta* è di accordo con la scrittura del Tesoriere.

Art. 78. Sarà egualmente tenuto di formare un semplice registro, secondo il modello n.° 6, in cui noterà in massa gl' introiti ed esiti che si effettuano nel corso del mese, coll' indicazione precisa della *resta* di cassa, per aversi una perfetta corrispondenza coll' enunciata scrittura.

Art. 79. In ogni fine di mese si metterà di accordo con lo stesso Tesoriere, affin di riscontrare e verificare le operazioni di cassa, per evitare qualche svista nella scrittura delle partite.

Art. 80. Nella fine dell'anno poi avrà la cura di segnare i libretti de' contribuenti per le somme esatte dal Tesoriere, non che *vistare* il conto da rendersi dal medesimo Tesoriere, previa un' esatta verificazione sui registri.

CAP. III.

DEL DEPUTATO SEGRETARIO.

Art. 81. Il Deputato Segretario terrà un registro de' nomi e del domicilio di ciascun Deputato, con la notizia delle funzioni che per la Pia Opera esercita. A misura che avverranno movimenti, ve li noterà. Tal registro sarà preceduto da un indice de' nomi col richiamo de' fogli.

Art. 82. Egli scriverà quanto si è risoluto in ciascuna adunanza, prima in un quaderno e poscia nel *libro delle conclusioni*, indicando il giorno, e i nomi di coloro che intervennero alla sessione. Enuncierà nel margine di ciascun articolo il suo oggetto, e vi apporrà in fine il numero de' fogli ne' quali precedentemente si è trattato di simili affari, per conoscere a colpo d'occhio quanto si è detto per ciascuno.

Dovrà ancora portare in corrente il registro generale di tutti gl'infermi, che corre per anno, secondo il modello n.° 7. Il carico di far tal registro potrà affidarsi dall'adunanza ad altro Deputato, se lo crederà più espediente.

Inoltre dovrà al principio d'ogni mese fare lo *statino di servizio*, che sarà affisso nella Farmacia. Vedi il modello n.° 8.

Art. 83. Sarà attento a spedire copia delle decisioni correnti a que' Deputati che sono stati assenti dall'adunanza ebdomadaria, allorchè l'ufizio ch'essi esercitano richiede che ne abbiano subito conoscenza.

Art. 84. Avrà una vigilanza continua sull'Archivio che si formerà col decorso degli anni.

Art. 85. Per l'adempimento di questi carichi,

potrà avere un Vicesegretario, scelto tra' Deputati col consenso dell' adunanza.

CAP. III.

DEL DEPUTATO DEL GUARDAROBA.

Art. 86. Il Deputato del Guardaroba terrà presso di se, e in un luogo appositamente stabilito, tutti gli oggetti appartenenti al servigio degl' infermi, come letti, sacconi, biancheria, la barella *(brancard)* per trasportare gli ammalati, ec.

Art. 87. Ne farà una nota, specificando la qualità degli oggetti ed il numero. Questa sarà da lui firmata e data al Segretario. Quante volte si aggiungeranno o toglieranno oggetti, saranno tolti o aggiunti nella nota, che sarà di nuovo firmata dal Deputato.

Art. 88. Avrà cura di tutta la roba ch' è in suo potere, tanto per la nettezza che per la conservazione. Quando mancherà qualche oggetto, o sarà divenuto inutile, ne proporrà il *rimpiazzo* all'adunanza.

Art. 89. Non consegnerà oggetto alcuno a qualsisia persona, se non ne riceverà la domanda in un biglietto stampato, firmato dal Deputato infermiere, il quale indicherà la persona per la quale serve, e la data. Vedi il modello n.° 1. Questo biglietto lo conserverà presso di se, e lo restituirà quando avrà riavuto l' oggetto; o in quei casi straordinari che venisse disposto non ripigliarlo, secondo che si è detto nell' art. 49.

Sarà anche sua cura somministrare la paglia pe' sacconi, quando sarà dimandata.

CAP. XII.

DELLA ELEZIONE DE' DEPUTATI AI DIVERSI CARICHI DI AMMINISTRAZIONE, ED ALL'UFFIZIO DI ZELATORE.

ART. 90. La elezione de'Deputati pei diversi carichi di amministrazione si farà ogni anno, il primo venerdì di Dicembre, per entrare in possesso il 1.° Gennaio dell' anno seguente. Il Direttore spirituale proporrà per ciascun carico tre Deputati; e tra questi sarà eletto uno a maggioranza di voti. Rimane libero all'adunanza di confermare quelli che si trovano in esercizio.

ART. 91. Se alcuno non adempisse bene al suo carico, l' adunanza farà avvertire il disordine al Direttore spirituale. Questi lo ammonirà prima in segreto ; e quando la correzione riuscisse inutile , lo preverrà che nel caso ch'egli non rinunzii immediatamente , l' adunanza procederà ad eleggerne un altro. E di fatto egli proporrà nella prossima sessione che si proceda alla nuova elezione.

ART. 92. Ogni volta che vacherà qualche carica di amministrazione , o per rinunzia o per morte o per altra ragione , si procederà all' elezione straordinaria, dello stesso modo che si è detto di sopra.

ART. 93. Ciò che si è detto de' carichi di amministrazione ne' soli due articoli 90 e 92 s' intende anche di quello del Zelatore.

CAP. XIV.

DE' PROFESSORI E DELLE ALTRE PERSONE CHE SERVONO ALLA PIA OPERA.

Art. 94. La Pia Opera non avrà stabilmente addette al suo servigio altre persone, che il medico, un farmacista ed un usciere. Tutti gli altri che potranno essere necessarî, come salassatore, levatrice ec. dovranno esser chiamati volta per volta.

Art. 95. In generale tutte le persone adoperate per l' opera debbono essere così note per la loro probità cristiana, che si abbia una sufficiente guarentigia che gl' infermi vengano serviti con carità e con decenza.

Art. 96. Le persone adoperate per la Pia Opera debbono dimorare nell' ambito del territorio da essa abbracciato, tranne il solo caso che quivi non si trovasse alcuna fornita delle necessarie qualità, e segnatamente di que' requisiti che ne' particolari articoli vengono rispettivamente indicati.

Art. 97. È assolutamente proibito di ammettere al servigio della Pia Opera persone che sieno legate in parentela o affinità con alcuno de' Deputati. Sarà poi sommamente a cura de' Deputati di non proporre, e di escludere se fosse proposta qualunque persona, la quale, per altri vincoli o rapporti con qualche Deputato, potesse far nascere un ragionevole timore che gli altri Deputati per rispetto umano non si sentissero liberi nel dare il lor parere in adunanza, e nel vegliare al buon andamento del servizio.

Art. 98. È espressamente ed assolutamente proibito di ricevere servigi di professori, di farmacisti o d'altre persone a titolo gratuito.

Art. 99. È eccettuato dalla disposizione dell'ar-

ticolo precedente il caso di un professore primario, il quale consentisse a fare un consulto o una visita straordinaria per carità.

Art. 100. È similmente eccettuato il caso delle pie persone, le quali vogliono prestarsi ad apparecchiare il vitto agl' infermi, quando ciò non possa comodamente farsi dalle famiglie de' Deputati stessi della Pia Opera.

Art. 101. È anche assolutamente proibito di ammettere qualunque persona al servizio dell' Opera con la così detta *futura*, o con qualsivoglia altro diritto di esser nominata proprietaria in avvenire.

Art. 102. La nomina del medico, del farmacista e dell' usciere, si farà a maggioranza di voti. Registratane la deliberazione, si farà nota alla persona nominata, senza mai spedirsi biglietto.

Art. 103. Se si venisse a conoscere che in taluno non trovisi più la probità sopra espressa, o che la Pia Opera siasi in questo punto ingannata da principio, il Direttore spirituale ne parlerà all' adunanza, la quale darà i provvedimenti opportuni, e se è necessario, lo licenzierà senza riguardi.

Art. 104. La scelta delle persone, che volta per volta dovranno servire alla Pia Opera, sarà abbandonata allo zelo del Deputato che dovrà adoperarle.

CAP. IV.

DEL MEDICO.

Art. 105. La Pia Opera dee avere un medico fisso, a cui si darà una proporzionata annua provvisione.

Se si giudicasse che gli stabilimenti della Pia Opera in ordine al metodo da tenersi nell' assistenza

degl' infermi non possono essere bene eseguiti , per l' ampiezza del territorio , valendosi di un medico solo ; se ne potrà nominare un altro , assegnandogli la corrispondente provvisione.

Art. 106. Il medico della Pia Opera dee avere le seguenti qualità :

1.° che sia pieno di religione e di carità ;

2.° che abbia abilità e dottrina ;

3.° che non sia di età troppo giovanile ;

4.° che non sia pubblicamente tenuto per medico di bassa sfera, ma sia in buon concetto presso le famiglie agiate.

Art. 107. Il medico nel prescrivere i rimedi non baderà a gravezza di spesa , quando sarà giudicata necessaria alla cura degl'infermi. La loro povertà dee essere un titolo soltanto ad evitare le delicatezze superflue , ed a preferire tra due rimedi egualmente efficaci il meno dispendioso. Quindi dovrà prescrivere , sempre che convenga , il brodo , il latte d' asina , le mignatte , le aranciate e cose simili.

Art. 108. Il medico non dee mai prendere a curare qualsisia infermo in nome della Pia Opera , se non quando vi sia condotto dal Deputato infermiere. Le visite straordinarie da farsi nel corso della giornata , ne' casi d' infermità grave , sono lasciate alla sua coscienza ed a quella del Deputato , dovendo in ciò mettersi di concerto tra loro.

Art. 109. Il medico dovrà conoscer bene gli stabilimenti della Pia Opera che riguardano in qualunque modo il suo servizio , e segnatamente quelli contenuti nella sezione de' Deputati infermieri.

CAP. XVI.

DEL FARMACISTA.

Art. 110. La Pia Opera dee avere un solo Farmacista che somministri i medicamenti a tutti gl'infermi, qualunque possa essere la distanza dalla loro abitazione alla sua officina.

Art. 111. Il Farmacista non potrà spedire alcuna ricetta, se alla firma del medico non vi sia aggiunta quella del Deputato infermiere, fuori della rara eccezione che si prevede nelle istruzioni pratiche.

Art. 112. I medicamenti per gl'infermi della Pia Opera debbono avere la stessa perfezione, ed essere anche apparecchiati e spediti con la stessa proprietà ed eleganza, che quelli che si spediscono per le persone di grado in società, affine di onorare in questa guisa la persona di Gesù Cristo ne' poveri. Soprattutto è indispensabile che a ciascun medicamento venga apposta la *etichetta*, per norma del Deputato infermiere e della famiglia. Quindi il Farmacista dee essere uno de' più accreditati nel territorio abbracciato dalla Pia Opera.

Art. 113. È proibito assolutamente ogni appalto col Farmacista, e qualunque altro *patto di ribasso de' prezzi*. Le sue note non saranno capaci d'altra riduzione, se non di quella che suol farsi anche dalle persone private che tengono conto aperto con esso.

Art. 114. Nel principio d'ogni mese dovrà presentare la nota delle medicine somministrate nel mese precedente, insieme con le corrispondenti ricette. Un deputato, che verrà eletto appositamente volta per volta, verificherà se la nota corrisponda alle ricette, e la farà esaminare, per vede-

re se vi è luogo a riduzione. Ciò fatto, egli firmerà la nota, affinchè possa eseguirsi il pagamento, senza più tener conto delle ricette.

Art. 115. Le note del Farmacista dovranno indicare non solo i medicamenti ed il prezzo, ma anche il nome, cognome ed abitazione dell' infermo, secondo il modello n.° 9.

CAP. XVII.

DELL'USCIERE E DEL MODO ONDE LA PIA OPERA RICEVE NOTIZIA DEGL'INFERMI.

Art. 116. L' usciere ha l' ufizio di far pervenire ai deputati tutte le notizie e gli avvisi che riguardano il servizio della Pia Opera.

Art. 117. Si porrà in una o più botteghe, secondo l'estensione del territorio, un cassettino che stia a vista del Pubblico, affinchè gl' infermi possano mandare a mettervi dentro un biglietto, in cui sia notato il loro nome, cognome e domicilio. Tali botteghe debbono appartenere a persone esercitanti un mestiere, pel quale non sono obbligate a tenerle chiuse ne' giorni festivi. Debbono anche scegliersi quelle di persone timorate e caritatevoli, affinchè i poveri sieno bene accolti.

Art. 118. L' usciere debbe ogni giorno, verso il declinare del sole, fare il giro di dette botteghe, per raccoglierne i biglietti. Quindi ne porterà i corrispondenti avvisi nel seguente modo:

1° al Deputato zelatore un biglietto, che comprenda i nomi e i domicili di tutti gl' infermi che han chiesto il soccorso della Pia Opera:

2° A ciascun Deputato di settimana, tanto infermiere che per lo spirituale, un biglietto che con-

tenga i nomi e i domicili degl'infermi dimoranti nella sua rispettiva sezione:

3° Al medico un biglietto, per avvertirlo di trovarsi nel rispettivo luogo di appuntamento di quelle sezioni, i cui Deputati infermieri sono stati da esso usciere avvisati per le chiamate di quella sera. Tale avviso al medico non conterrà mai i nomi e i domicili degl' infermi.

In fronte a ciascun di questi biglietti egli porrà la data della sera in cui li porta.

Art. 119. Ciascun Deputato potrà mettere nel cassettino qualunque biglietto, col quale dia avviso ad altro deputato di cosa che riguardi il servizio della Pia Opera.

Art. 120. L' usciere non dovrà mai trovarsi presente alle adunanze, nè fare il giro la mattina co'deputati infermieri, nè in somma mischiarsi in qualunque cosa che possa metterlo abitualmente in rapporto diretto cogl' infermi e colle loro famiglie.

Art. 121. Per far conoscere alle famiglie povere la esistenza della Pia Opera, ed il modo che serba per ricevere le notizie degl' infermi, non si farà mai veruna pubblicità; ma si procurerà di spargere la voce dell' esistenza dell' Opera, e dei siti ove sono i Cassettini, per le principali botteghe, colle quali i poveri sogliono essere più in relazione. Questo incarico è proprio di tutt' i Deputati.

CAP. VIII.

DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO.

Art. 122. La somministrazione del vitto deve formare uno de' più principali oggetti delle cure sollecite della Pia Opera.

Art. 123. Si farà tutto il possibile, perchè questa parte di servigio sia eseguita dalle famiglie dei Deputati, assegnandone una o più, in proporzione della estensione del territorio.

Nel caso che ciò non possa ottenersi, si procurerà di supplire all'uopo coll' opera di qualche pia persona, che voglia acquistarsi tal merito presso Dio.

Art. 124. La somministrazione delle aranciate, limonate e zucchero dovrà farsi dalle medesime famiglie.

Art. 125. Esse non potranno in verun conto appartarsi dalle prescrizioni del Deputato infermiere, e da ciò che nelle istruzioni pratiche è stabilito intorno alla qualità, quantità ec.

Art. 126. Esse dovranno limitare la loro carità al solo incommodo dell' apparecchio; dovendo del resto farsi rimborsare di tutte le più piccole spese, delle quali esibiranno la nota precisa.

CAP. IX.

DEL GOVERNO DELLA PIA OPERA.

Art. 127. Il Governo della Pia Opera si esercita dai Deputati riuniti in adunanza, ed assistiti dal Direttore spirituale, il quale la presiederà. In mancanza di esso, sarà preseduta dal Zelatore: perciò dovranno combinarsi in modo tra loro, che non manchi mai o l'uno o l'altro.

Art. 128. Il Presidente dell'adunanza farà regnare il buon ordine nelle discussioni, non permettendo che alcuno alzi soverchiamente la voce, o che frammescoli discorsi di affari non pertinenti all'oggetto, o che in qualunque modo violi le regole dell'educazione e della cristiana pietà.

Art. 129. Il Presidente chiamerà in giro ciascuno de' deputati a proporre quell' affare che vorrà. Proporrà ancora egli stesso quegli affari della Pia Opera, che crederà opportuni.

Art. 130. A misura che verrà proposto un affare, il Presidente chiamerà in giro ciascuno de' deputati a dare il suo parere, procurando che nessuno sia interrotto dagli altri. Se si conoscerà chiaramente che la maggior parte de' deputati conviene nello stesso sentimento, si registrerà la determinazione, e si passerà avanti. Se poi non si scorgerà questa chiara ed evidente riunione di pareri per una stessa determinazione, il Presidente riassumerà le ragioni de' pareri opposti, e manifesterà il suo, mettendo in vera luce la quistione. Se, ciò non ostante, continuerà ad osservarsi la discrepanza di un notabile numero, allora si verrà a dare i voti. Nel caso di parità, prevalerà la opinione di quelli che si sono uniti al parere del Presidente.

Art. 131. Il Presidente farà dar i voti segreti per ballottazione, quante volte ne sarà *seriamente* richiesto da qualche Deputato, ovvero egli stesso si accorgerà che per rispetto umano potrebbero i pareri non esser dati con libertà.

Art. 132. L'adunanza si comincerà sempre dalla recita del *Veni Creator Spiritus*, della *Salve Regina* coll' orazione *Omnipotens sempiterne Deus* e del *De profundis*, e sarà terminata con la recita dell' *Agi-*

mus tibi gratias. Queste orazioni verranno intonate dal Presidente.

Art. 133. Si terrà ordinariamente un' adunanza in ogni venerdì, giorno consegrato alla memoria dei dolori di Maria SS., sotto i cui auspicî è posta la Pia Opera. Se ne potrà tenere alcuna straordinaria per qualche affare che lo richiegga.

Art. 134. L'oggetto delle adunanze ordinarie sarà,

1° vegliare all'esatta osservanza del Manuale e delle istruzioni pratiche, correggendo qualunque abuso o negligenza che nel corso della settimana sia stata avvertita da taluno de' deputati, e specialmente dal Zelatore:

2° dare le opportune disposizioni, perchè le cose prescritte nel manuale e nelle istruzioni possano in pratica essere più esattamente e più facilmente eseguite secondo il loro spirito:

3° risolvere co'principi dell' Opera tutte le difficoltà che saranno state incontrate nel corso della settimana da' deputati, i quali dovranno riferire segnatamente i casi urgenti avvenuti, perchè dall' adunanza sieno o confermate o disapprovate le disposizioni istantanee già prese:

4° spedire tutti gli affari di amministrazione, come versamenti in cassa, ordinazioni di pagamenti ec.

5° provvedere a tutt' i bisogni della Pia Opera, ordinando l' aumento del numero degli arnesi, o il supplemento di quelli che sono consumati, la stampa di carta, di libri ec.

Art. 135. Non si faranno versamenti in cassa, nè si riscoteranno somme dal Tesoriere nel mezzo dell' adunanza, ma o prima d' incominciarla o alla fine, secondo che verrà prescritto dal Presidente.

CAP. III.

DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE.

Art. 136. La Pia Opera estende le sue cure a' poveri infermi, che hanno domicilio in un ambito di territorio circoscritto.

Art. 137. Il territorio non si circoscrive per Quartieri, secondo la divisione civile, ma per Parrocchie.

Art. 138. Esso può estendersi a più Parrocchie, o contenersi ne' limiti di una sola, avendo in mira il più spedito e vantaggioso andamento del servizio, e tenendo conto a tale oggetto della estensione del territorio, de' mezzi pecuniarî che potranno quivi ottenersi, e dell'indole e delle abitudini degli abitanti.

Art. 139. Essendo il territorio molto ampio, debbe esser diviso in un proporzionato numero di sezioni. La grandezza di ciascuna sezione sarà tale, che possa comodamente esercitarvisi il proprio ufizio da' rispettivi deputati infermieri. La divisione potrà variarsi, se le circostanze lo richieggano.

Le sezioni saranno chiamate col numero d' ordine progressivo.

Art. 140. Tutto sarà comune all'intero territorio abbracciato dalla Pia Opera, tanto nel materiale che nel personale. Quindi i deputati si dovranno considerare come appartenenti indistintamente a tutte le sezioni, qualunque sia la sezione ove hanno la loro dimora. E se quegli che abitano in una parte del territorio serviranno agl' infermi di un' altra parte, non sarà un imprestito ch' essi faranno della loro persona, ma una conseguenza immediata dell' unità dell' Opera. Tutte le altre conseguenze che potranno derivare da questo principio, riguar-

do alla pratica del servizio, dovranno esser sempre discusse rigorosamente nell' adunanza, tenendosi conto delle disposizioni ad abbracciarle, in cui si troveranno i deputati che vi avranno interesse.

Art. 141. A ciascuna sezione si destinerà un numero di deputati infermieri e di deputati per lo spirituale, i quali avranno il carico di assistere agli infermi in quella dimoranti.

Art. 142. Tal distribuzione sarà fatta, per quanto è possibile, colle seguenti regole:

1° che il servizio si faccia per settimane alternando;

2° che i Deputati infermieri sieno almeno al numero di tre per ogni sezione, affinchè il servizio ricorra per ciascuno dopo un convenevole intervallo;

3° che ciascuno presti servizio nella sezione dove ha domicilio, o almeno nella più vicina a quello.

FINE.

INDICE

Bulla Eminentissimi ac Reverendissimi Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani.....*pag.* III

Avviso al Lettore ..... » IX

Cap. I. *Del fine della Pia Opera*..... » 1

—— II. *De' componenti della Pia Opera*.. » 5

—— III. *De' doveri generali de' Deputati*.. » 6

—— IV. *Del Direttore spirituale*..... » 7

—— V. *Del Deputato Zelatore* ..... » 8

—— VI. *De' Deputati per lo spirituale*.... » 9

—— VII. *De' Deputati Infermieri* ..... » 10

—— VIII. *De' Deputati Collettori* ..... » 16

—— IX. *Del Deputato Tesoriere*..... » 17

—— X. *Del Deputato Controllore* ..... » 20

—— XI. *Del Deputato Segretario*..... » 21

—— XII. *Del Deputato del guardaroba*..... » 22

—— XIII. *Della elezione de' Deputati a' diversi carichi di amministrazione, ed all'uffizio di Zelatore*... » 23

—— XIV. *De' Professori, e delle altre persone che servono alla Pia Opera*.. » 24

—— XV. *Del Medico*..... » 25

—— XVI. *Del Farmacista*..... » 27

—— XVII. *Dell'Usciere, e del modo onde la Pia Opera riceve notizia degl'infermi* ..... » 28

—— XVIII. *Della somministrazione del vitto.* » 30

—— XIX. *Del governo della Pia Opera*.... » *ivi*

—— XX. *Della circoscrizione territoriale.* » 33

PIA

Sovvenimento de' p
nelle Parrocchie di
Sotto gli auspici

È pregata V. S. *di so*

. . . . minestrina in brod

carne, di consegnare il por

Oggi li *30 Nov*

Al Signor
S. A.

Modello N.° 1.

IAERA

li nfermi a domicilio

u

icilia SS.ª Addolorata

nistrare all' infermo N. N. domiciliato

ua razione di carne = pane =

per l' infermo N. N. un lenzuolo.

Il Deputato

N. N.

SEZIONE

Pia Opera pel sovvenimento nelle P

DI _____

Elenco degl'infermi a

Infermi	Età	Condizione	Domic
Giuseppe N.	45.	Cabrolaio	Strada
Nicola N.	15	Facchino	Vico Sor
Francesco N.	85.	Famiglia	Strada
Rosa N.	18	Domestica	Largo S.
Antonio N.	44	Cuoco	V.co Sol

Modello N.° 1

MESE di Aprile 184

...ei infermi a domicilio
...cchie

...el corso del sud.° mese

...atura ...la malattia	Principio della assistenza	Morte	Guarigione	Giorni di visita	Osservazioni
...bre reumatica	3.	„	7	3.	
...fo	7.	9	„	„	Ha ricevuto i SS. Sacramenti.
...onico	13.	„	„	„	Mandato all'Osped.°
...gera indisp.°	26	„	27.	2	
...roplessia	28.	„			

Modello N. 5.

PIA OPERA

pel

Sovvenimento de' poveri infermi a domicilio

NELLE PARROCCHIE

DI

sotto gli auspicj

di

MARIA S.S. ADDOLORATA

Registro delle somme pagate da' contribuenti

(Volta)

Il sottoscritto contribuirà

Lire cento quattro al mese

N. N.

Gennajo	*Ricevuti ducati quattro*	*N. N.*
Febbrajo	*idem*	*N. N.*
Marzo	*idem*	*N. N.*
Aprile	*idem*	*N. N.*
Maggio	*idem*	*N. N.*
Giugno	*idem*	*N. N.*
Luglio	*idem*	*N. N.*
Agosto	*idem*	*N. N.*
Settembre	*idem*	*N. N.*
Ottobre	*idem*	*N. N.*
Novembre	*idem*	*N. N.*
Dicembre	*idem*	*N. N.*

Verificato da me, come dal conto, Fol. 7

Il Deputato Controllore

N. N.

Ho ricevuto dal Contribuente N. N.

la somma di D. quattro per mese da Gennajo a tutto Dicembre

Il Deputato Tesoriere

N. N.

Tandetta

De' Signori Deputati

per gli Anni	1843.	1844.	1845.	1846.
1. Sig.r N.N.	1.	17.	32	
2. Duca N.N.	2.	18.		
3. D. N.N.				46.
4 D. N.N.				
5. Canonico N.N.	3.	19.	33.	
6. Principe N.N.	4	20		
7 Cav. N.N.	5		34	
8. Barone N.N.	6.	21.		

(Volta)

Sig.r N. N. Strada N. N. cc.

Nomi e Cognomi	1843. Gennaio	Febbraro	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.e	Ottobre	Novem.e	Dicem.e	Totale	Osservazione
D. N. N.	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	2.40	2.40.	
D. N. N.	1.50	1 50	„ „	„ „	„ „	„	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	3 „	non ha più pagato.
Cavalier D. N.	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„	„ „	„ „	„ „	50.	„ „	„ „	50.	
Un Anonimo	„ „	„ „	4 „	„ „	„ „	„	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	4 „	
Sig.a Colon.a D. N. N.	„ 20	„ 20	„ 20	„ 20	„ 20	20	„ 20	„ 20	„ 20	„ 20	„ 20	„ 20	2. 40	morto
D. N. N.	1 „	1 „	1 „	„ „	„ „	„	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	3 „	non paga più
Rev.do D. N. N.	„ „	3 „	3 „	3 „	3 „	3 „	3 „	3 „	3. „	3. „	3. „	3. „	33 „	
Totali ℗	2.70	5.70	8.20	3.20	3.20	20	3.20	3.20	3.20	3.70	3.20	5.60	48.50	

Introito

1843.				
Genn°	2	Dal Deputato collettore N.N. per tante riscossi da' suoi contribuenti pe' seguenti mesi, come dal Gfe fol: 1° cioè		
		N.N. pe' mesi di Dic.e 1842. e Genn.° 1843. . . . . 6.		
		N.N. pe' mesi da Genn.° a Giug.° 1843. . . . . 7½		
		N.N. pe' mesi di Genn.° e Feb.° Grajo 1843. . . . . 4.	17	0
Febb.°	3.	Dall'altro Deputato Collettore N.N per tante esatti da' suoi contribuenti pe' seguenti mesi come dal Gfe fol.° 2. cioè		
		Incognito pe' mesi da Dic.e 1842. a Giugno 1843. 21		
		N.N pe mesi di Genn.° e Feb.° 2.10	23	10
Mzo.	1	(E così per gli altri mesi)		
		Totale	40.	60.

Esito

1843.				
Genn°	2.	Al Farmacista N.N per le importe de' medicamenti somministrate nel mese. . . .		
		come dal docum.° fol 1° , 9.50		
		Al deputato N.N per diverse spese dal med.° erogate nel corso del mese, come dalla nota f.° 2. , 1.25		
		All'usciere N.N per suo assegno de . . . come dal doc.to f.° 3. . . 2	13.	75.
Febb°	3.	Ai due medici dell'Opera N.N.a saldo del loro onorario maturato alla fine di . . . come dal docum.to fol.° 4 . . . . . 12.50		
		Al Deputato N.N per imp.° del vitto somm.to agli ammalati 5.	13.	25
Mzo	1.	(E così per gli altri mesi)		
		Totale 1	2	"
		L'int.° come c.° è in . . . 7	40	60
		Restano in cassa al 31 Dic.e . . 7	13	60

Introito

1843.				
a dì 6.	Genn.°	Per resta di cassa risultata al 31. Dicembre 1842.	71.	25.
d.° dì	„	Per tanti esatti da Deputati Collettori giusta il quaderno di cassa.	30.	75.
a 13.	d.°	Per tanti esatti ec.		
		Totale	102	.

Esito

1845.				
dì 6.	Genn.°	Per tanti pagati a diversi Deputati per spese di med.ie erogate per la cura degl'infermi g.ta il quaderno e i documenti verificati fol.	10.	
a 13.	d.°	Per tanti pagati ec.		
		Totale	10.	

Bilanc
del mese

L'int.° è in	102	
L'esito è in	10.	
Restano	92	

ANNO 184

N.° d'ordine	Nomi e Cognomi degl' Infermi	Età	Condizione	Domicilio	Natura della malattia	Principio dell' assistenza	Morte	Guarigione	Giorni vitto	Osservazioni
1.	Francesco N.	28	Domestico	S.da Cezzuca N.°	Febbre	2 Genn.°	"	9. Genn.°	3.	"
2	Maddalena N.	15.	Filatrice	S.da Tordones N.°	Leggiera indisp.°	20. detto	"	22. detto	2.	"
3	Giuseppe N.	12	Facchino	V.co Celso N.°	Tifo	4 Marzo	"	25 Mar.°	6	Prescritta una cura
4.	Antonio N.	46	Cieco	Salita N. 41°	Trovato morib.	10 Novem	11. Nov.e	"	"	Ricevuti i Sacram.ti
5.	Rosa N.	52.	Domestica	Rampe N. 11°	Cronica	15 Dicem	"	"	"	Mandata all' Osped.e

Ricapitolazione da farsi alla fine dell' Anno.

Natura delle malattie	Uomini	Donne	Totale	Guariti	Morti
Malattie leggiere	79.	73.	152	152.	"
Apoplessia	1.	1.	2.	1.	1
Febbre gastro-nervosa	12.	9.	21.	16.	5
Trovato moribondo	1.	"	1.	"	1.
Totale	93.	83	176.	169.	7.

Mandati all' Ospedale a spese della Pia Opera N.° 15 Infermi

PIA OPERA

Pel sovveninento de' poveri infermi a domicilio nelle Parrocchie di....

Statino di servizio de' Signori Deputati dell' Opera pel Mese di Dicembre 184..

Durata del Turno	Indicazione delle Sezioni	Nomi de' Deputati Infermieri	Nomi de' Deputati per lo Spirituale	Siti ne' quali si appresta il vitto.
Dal 26 Nov.e al 2 Dicemb.re	1.a Sezione	Cav.e N. N.	S.te D. N. N.	Per la 1.a Sezione
	2.a Idem	D. N. N.	Can.co N. N.	La Casa del Deputato
	3.a Idem	Barone N.	S.te D. N. N.	D. N. N. Strada ... N.°
Dal 3 Dicemb. al 9 detto	1.a Sezione	D. N. N.	S.te D. N. N.	Per la 2.a Sezione
	2.a Idem	Conte N.	S.te D. N. N.	La Casa del Signor
	3.a Idem	D. N. N.	S.te D. N. N.	D. N. N. Vico ..... N.°
Dal 10 Dicem. al 16 Detto. ec.	1.a Sezione	S.te D. N. N.	S.te D. N. N.	Per la 3.a Sezione
	2.a Idem	D. N. N.	Can.co N.	La Casa del Deputato
	3.a Idem	D. N. N.	S.te D. N. N.	Cav.e D. N. N. Vico ... 96.°

Il Deputato Zelatore è il S.te D. N. N.

Le Sessioni si terranno ne' giorni 1. 8. 15. 22. e 29 Dicembre

Il Sermone del Direttore Spirituale avrà luogo nel dì 29 detto.

Modello N. 9

MEDICINE SOMMINISTRATE

Dal Farmacista N.N. in Strada ... N°

per conto della

PIA OPERA

pel

Sovvenimento de' Poveri infermi a domicilio

Nelle Parrocchie di .....

SOTTO GLI AUSPICI DI MARIA SS. ADDOLORATA

Dal dì *1 Novembre 1843* a tutto il dì *30 detto Mese*

Nome	Cognome	Domicilio	Mese	Gior.	Indicazione delle medicine	D.	G.
Rosa	*N.*	*Strada*	*Nov.e*	*1.*	*Antacido Butani mezz'oncia*	*„*	*03*
					Sciroppo di viola un oncia	*„*	*03*
Giuseppe	*N.*	*Vico*	*detto*	*3*	*Sciroppo di viola due once*	*„*	*06.*
					Antacido oncia mezza in due carte	*„*	*03*
					Nitro puro dramma una in 8 carte	*„*	*01*
Luisa	*N.*	*Salita*	*detto*	*20*	*Polvere di James acini dieci calomelano uno dose e mezzo in carte cinque*	*„*	*20*
					Totale	*„*	*36.*

Per quitanza
Il farmacista N.N.

Napoli Dicembre 1843
Il Farmacista N.N.
Verificato da me Deputato
N. N.